-(5)

COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno



Prot. n. 9991 del 14.07.2023

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

PREMESSO CHE in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto sindacale prot. n° 5327 del 21.04.2023, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del servizio demanio marittimo, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti;

VISTA la concessione demaniale marittima n.40/2019 Rep.144 rilasciata dal Comune di Centola – area Tecnica – Servizio Demanio con scadenza al 31.12.2022 – intestata a **IMBIMBO FRANCESCO** nato omissis....... CF, **IMBIMBO MARIA ALBERTA** nata omissis....... CF, avente ad oggetto l'occupazione di un'area demaniale marittima sita in Centola alla frazione Palinuro foglio 47 mappale 395-379, con una superficie complessiva di mq. 67,44 di cui mq. 9,56 per un muro di contenimento e mq. 56.33 per un terrazzo a raso e mq. 1,55 per una scaletta in pietra;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo generale dell'ente al numero di prot. 9347 del 05/07/2023 con cui i sig.ri Imbimbo - **HANNO CHIESTO** - ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione il rinnovo della sopracitata licenza;

VISTA E RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2018, n 145 che ha disposto che, le concessioni di cui all'art. 1, commi 682 e ss.cc., abbiano un'estensione della durata di anni 15 (quindici) ovvero fino al 31 dicembre 2033:

VISTO l'art. 103 comma secondo del DL 17 marzo 2020 nr. 125, convertito con la legge 27 novembre 2020 nr. 159, che ha stabilito che <u>"tutti i certificati, attestati permessi concessioni, e atti abilitativi comunque in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";</u>

PRESO ATTO delle pronunce della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 9.11.2021 che, nell'esercizio della funzione nomofilattica, hanno sancito che le concessioni demaniali in essere, continuano ad essere efficaci non oltre la data del 31.12.2023 (in virtù di una vera e propria proroga "ex sententia" che ha postergato gli effetti della pronuncia giudiziale), per scongiurare le gravi conseguenze socio-economiche che deriverebbero da una decadenza immediata, garantire i tempi tecnici per la indizione di nuove gare e consentire il riordino legislativo della materia in conformità con i principi di derivazione europea;

CONSIDERATO CHE all'attualità il Governo e Parlamento hanno intrapreso un percorso legislativo di revisione del quadro normativo in materia di concessioni demaniali marittime e del rispettivo Codice della Navigazione, uniformandolo alla disciplina euro-unitaria ed ai principi di concorrenza e massima partecipazione;

VISTA E RICHIAMATA la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 di conversione, con modificazioni, del cosiddetto "decreto mille proroghe" (D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, con cui è stata prevista l'estensione di un anno delle concessioni balneari e il divieto ai Comuni di espletare i bandi per i prossimi cinque mesi;







CONFERMATA anche la possibilità di un ulteriore anno di deroga, fino al 31 dicembre 2025, per le amministrazioni comunali che dovessero riscontrare difficoltà oggettive a espletare i bandi a causa di contenziosi o carenza di risorse umane;

PRESO ATTO, ALTRESI' della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI n. 2192 del 1° marzo 2023 con cui, esprimendosi su un ricorso presentato dall'Autorità Garante della Concorrenza (AGCOM) avverso una delibera di Giunta comunale che aveva disposto l'estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 31.12.2033, ha espressamente rilevato che "...sulla base di quanto affermato dall'Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato;

CONSIDERATO CHE le richiamate disposizioni normative di rango statale in materia di durata delle concessioni demaniali marittime assumono la connotazione di atti soltanto formalmente legislativi, ma sostanzialmente provvedimentali, atteso che i beneficiari dell'estensione della durata sono individuati in tutti coloro che sono già titolari delle suddette concessioni demaniali marittime, con la conseguenza che il Comune può svolgere soltanto un'attività di completamento esecutivo, diretta unicamente a verificare l'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente;

VISTA ANCORA la sentenza della Corte di giustizia europea del 20 aprile 2023 che conferma i principi del diritto euro-unitario ormai consolidati circa l'applicazione diretta della direttiva 2006/123/CE;

VISTE la L. Cost. n. 3 del 18/10/2001, operante la riforma del Titolo V della Carta costituzionale, che ha conferito le funzioni amministrative sul demanio marittimo fatte salve le esigenze di esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

VISTA la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 712 del 20 dicembre 2022 (BURC n. 1 del 2 gennaio 2023), con cui è stato adottato il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PUAD) con finalità turistico-ricreative;

PRESO ATTO CHE ad oggi, il suddetto disegno di legge regionale non ha concluso l'iter legislativo;

PRESO ATTO CHE la vigenza della concessione originaria è antecedente al 31.12.2009;

DATO ATTO CHE i predetti concessionari risultano in regola con la corresponsione dei canoni demaniali marittimi, come determinati, in via provvisoria e salvo conguaglio, dall'ufficio demanio;

VISTO l'art.105 del D.lgs. n.112 del 31/03/1998, che ha esteso a beneficio della Regione le funzioni amministrative relative a tutto il demanio marittimo, ampliandole al mare territoriale, indipendentemente dalla destinazione, o meno, delle sue aree ad usi turistico - ricreativi con l'eccezione di quelle interessate da finalità inerenti l'approvvigionamento di fonti di energia;

DATO ATTO che l'art.1 del suddetto Decreto Legislativo, ha previsto, altresì, il conferimento di funzioni amministrative, comprendente anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge, salva diversa espressa disposizione contenuta nello stesso D.Lgs n.112/1998;

VISTO l'art. 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e la vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo;

VISTA la legge 07/08/1990, n°241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art.107 del D.lgs. n.267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO







RENDE NOTO

- 1. Di aver dato avvio, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 dello stesso codice, al procedimento di rinnovo della concessione demaniale marittima n.40/2019 Rep.144 rilasciata dal Comune di Centola Area Tecnica Servizio Demanio con scadenza al 31.12.2022 intestata a IMBIMBO FRANCESCO nato omissis........ CF, IMBIMBO MARIA ALBERTA nata omissis........ CF, nelle rispettive qualità di contitolari , avente ad oggetto l'occupazione di un'area demaniale marittima sita in Centola alla frazione Palinuro foglio 47 mappale 395-379 con una superficie complessiva di mq. 67,44 di cui mq. 9,56 per un muro di contenimento e mq. 56.33 per un terrazzo a raso e mq. 1,55 per una scaletta in pietra;
- 2. Che è fatta salva, per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico e/o diversa valutazione in ordine all'utilizzo del demanio marittimo, la possibilità per l'ente concedente di non definire il suddetto procedimento e rigettare l'istanza.

DISPONE

la pubblicazione della seguente istanza per un periodo di **giorni 20** (venti giorni) con inizio dal giorno **14.07.2023** fino alle ore 12.00 del giorno **04.08.2023**;

- di dar pubblicità al suindicato avviso mediante la pubblicazione:
- Albo Pretorio del Comunale:
- Sito Istituzionale dell'ente;
- Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro

INVITA

Tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto, entro il termine perentorio sopraindicato (ore 12.00 del giorno 04/08/2023), quelle osservazioni che riterranno opportune a tutela dei loro eventuali diritti.

Per ogni notizia relativa alla pratica in questione (richieste di chiarimenti ed accesso ai documenti) si può contattare l'Ufficio interessato.

L'accesso è consentito nei giorni di apertura al pubblico previo appuntamento telefonico o a mezzo posta elettronica.

Si informa che il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del servizio demanio: **Avv. Raffaele Carpinelli.**

Si assolve all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del comune di Centola in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del DLgs. n. 33/2013 e del comma 32 dell' art. 1 della Legge 190/2012 e smi.

Dalla Casa Comunale 14.07.2023

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente Raffaele Carpinelli





